



## Circolare del 14 maggio 2020

### Rischio Riserve attuazione Protocolli Covid-19 e ruolo del CSE

*“Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili” – 24 aprile 2020*

A seguito della pubblicazione in GU del DPCM 26 aprile 2020, il quale all'art. 2 comma 6 richiama “esplicitamente” il Protocollo condiviso di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili del 24 aprile 2020, in virtù di quanto citato nella nostra Circolare del 29 aprile 2020 abbiamo ritenuto utile porre l'attenzione su un possibile aspetto legato alle richieste di riconoscimento di maggiori oneri da parte delle Imprese Affidatarie in virtù dei maggiori costi sostenuti per l'adozione di misure specifiche legate ai Protocolli richiamati.

Il DPCM 26 aprile 2020 emanato in virtù delle disposizioni di cui al D.L. 19/2020, richiamando espressamente i Protocolli condivisi per il contenimento della diffusione del Covid-19, ne rafforza in modo evidente la necessità di applicazione, per motivi che appaiono ovvi e per i quali non necessita essere fini giuristi.

Uno degli aspetti che pare essere sottovalutato da parte dei Coordinatori in fase di esecuzione, riguarda l'attività posta a carico degli stessi in virtù di quanto previsto nel Protocollo del 24 aprile 2020:

*Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e **la relativa stima dei costi**. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti- contagio*

Nel caso di specie **una mancata o inadeguata** stima dei costi, intesi quali costi integrativi necessari per consentire alle imprese di ottemperare alle disposizioni di legge in tema di misure anticontagio Covid-19, **potrebbe far nascere dei profili di responsabilità a carico dei CSE**, qualora le stesse imprese dovessero avanzare riserve tese al riconoscimento di tali costi.

In tale ambito si aprono scenari diversi nel caso in cui ci si trovi in presenza di appalti pubblici, nei quali le imprese potranno avanzare specifiche riserve con le modalità previste dalla specifica normativa e dai capitolati di appalto, o ci si trovi in presenza di appalti privati nei quali le imprese potranno far valere le proprie ragioni in virtù di quanto previsto dal codice civile e dalla normativa di settore.

**Il Presidente ACAER**  
**Dott. Arch. Minardi Patrizia**